



Bruxelles, 22 settembre 2020
(OR. en)

10953/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0272(NLE)**

UD 209

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 settembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 585 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 66 ^a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 585 final.

All.: COM(2020) 585 final

Bruxelles, 21.9.2020
COM(2020) 585 final

2020/0272 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 66^a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta integra il progetto di decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella 66^a sessione del comitato del sistema armonizzato (comitato SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) nel settembre 2020, presentato al Consiglio il 21 agosto 2020 (COM(2020) 427).

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

La Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci mira ad agevolare il commercio internazionale, nonché la raccolta, il raffronto e l'analisi delle statistiche, in particolare quelle sul commercio internazionale. Essa comprende in allegato la nomenclatura SA, un sistema internazionale armonizzato che consente ai paesi partecipanti di classificare su una base comune a fini doganali i beni scambiati. In particolare la nomenclatura SA comprende la designazione delle merci, articolata in voci e sottovoci, e i relativi codici numerici, sulla base di un sistema di codici a 6 cifre. La nomenclatura SA, che è rivista ogni cinque anni¹, è applicata da più di 190 amministrazioni a livello mondiale; di conseguenza oltre il 98 % delle merci scambiate al mondo è classificato in base a essa.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1988.

L'Unione europea e tutti gli Stati membri sono parti dell'accordo².

2.2. L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD)

L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituita nel 1952 come Consiglio di cooperazione doganale, è un organo intergovernativo indipendente, la cui missione è migliorare l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni doganali. L'OMD rappresenta 183 amministrazioni doganali di tutto il mondo. L'organo direttivo dell'OMD è il consiglio. L'Unione esercita, a titolo transitorio, diritti e obblighi identici a quelli dei membri dell'OMD in attesa dell'entrata in vigore dell'emendamento della convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale.

L'organo direttivo dell'OMD è il consiglio dell'OMD che, per lo svolgimento delle sue mansioni, si avvale delle competenze e delle capacità di un segretariato e di una serie di comitati tecnici e consultivi.

Il comitato del sistema armonizzato (comitato SA) è un comitato tecnico incaricato dei lavori preparatori collegati alla convenzione SA, i cui compiti principali sono elencati di seguito:

- redigere note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri sull'interpretazione del sistema armonizzato ed esercitare, in relazione al sistema armonizzato, altre funzioni ritenute necessarie dal consiglio dell'OMD o dalle parti contraenti;
- formulare raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi dei testi giuridici del sistema armonizzato, anche mediante la risoluzione

¹ Dalla sua introduzione nel 1988 la nomenclatura SA è stata rivista sei volte. Le revisioni sono entrate in vigore rispettivamente nel 1996, 2002, 2007, 2012 e 2017. La sesta revisione entrerà in vigore nel 2022.

² Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

delle controversie in materia di classificazione fra le parti contraenti, facilitando in tal modo il commercio;

- proporre modifiche e aggiornamenti del sistema armonizzato per tenere conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti dei flussi commerciali, come pure delle altre esigenze degli utenti del sistema armonizzato;
- promuovere l'applicazione generalizzata del sistema armonizzato ed esaminare questioni generali e politiche ad esso attinenti.

L'Unione e i suoi Stati membri dispongono congiuntamente di un solo voto in seno al comitato SA. Le decisioni del comitato SA relative alle questioni interessate dalla presente decisione quadro sono adottate a maggioranza semplice.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato, che siano stati redatti nel corso di una sessione del comitato SA, sono considerati approvati dal consiglio dell'OMD se, prima della fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna parte contraente della convenzione SA abbia notificato al segretario generale dell'OMD la propria richiesta di sottoporre la questione al consiglio dell'OMD.

2.3. Gli atti previsti

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione SA, il comitato del sistema armonizzato si riunisce in generale due volte all'anno. In pratica le riunioni del comitato SA si tengono in marzo e in settembre.

La proposta di decisione riguarda i seguenti atti, presi in considerazione e adottati provvisoriamente dal comitato SA, subordinatamente all'approvazione del consiglio dell'OMD mediante una procedura di approvazione tacita:

- a) le note esplicative, che chiariscono l'interpretazione delle note, delle voci e delle sottovoci della nomenclatura del SA;
- b) i pareri di classificazione, che rispecchiano le decisioni adottate dal comitato SA per quanto riguarda la classificazione di prodotti specifici;
- c) gli altri pareri e raccomandazioni sulla classificazione delle merci nella nomenclatura SA, quali le decisioni di classificazione o altri pareri adottati dal comitato SA.

A norma dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione³, le autorità doganali degli Stati membri revocano le decisioni relative alle informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV) se non sono più compatibili con l'interpretazione della nomenclatura SA a seguito di decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura SA, con effetto dalla data di pubblicazione della comunicazione della Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

³ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

3.1. Vincoli pratici nell'elaborazione e nell'adozione delle posizioni dell'UE

Il comitato del sistema armonizzato dell'OMD adotta pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato (NESA) o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato in occasione di ciascuna delle due sessioni annuali.

Da un punto di vista pratico, di norma non vi è tempo sufficiente perché l'Unione adotti formalmente una posizione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE prima di ciascuna riunione del comitato SA. Pertanto, la Commissione ha presentato una proposta di una decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'OMD per le questioni attinenti al sistema armonizzato⁴ che è attualmente all'esame del Consiglio.

Tuttavia, a causa della pandemia di COVID-19, il segretariato dell'OMD ha comunicato che la riunione di settembre 2020 si terrà online mediante discussioni scritte.

Benché l'ordine del giorno della riunione non fosse ancora disponibile e non si conossero ancora l'organizzazione e il formato delle discussioni, si prevedeva che i punti all'ordine del giorno della riunione precedente (CSS/65 - marzo 2020), che l'OMD ha annullato a causa della pandemia mondiale, saranno probabilmente inclusi nell'ordine del giorno della riunione di settembre. A tal fine è stato preparato e trasmesso al Consiglio un primo progetto di decisione del Consiglio (COM(2020) 427).

L'OMD ha riorganizzato le date e l'ordine del giorno della riunione del comitato SA, che si terrà a distanza dal 28 settembre al 30 ottobre, e riguarderà principalmente i lavori del sottocomitato virtuale di esame dell'OMD che si è concluso il 21 agosto e alcuni punti già inclusi nel primo progetto di decisione trasmesso al Consiglio, mentre tutti gli altri punti contenuti in questo primo progetto di decisione sono rinviati a una prossima sessione del comitato SA. Dato il numero di elementi sui quali il comitato SA sarà chiamato a prendere una decisione nella prossima riunione, e i loro effetti vincolanti sul diritto dell'Unione, si ritiene necessario adottare una seconda decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che integra la prima e stabilisce la posizione dell'Unione sulle questioni per le quali il comitato SA sarà chiamato a decidere (ossia le note esplicative, gli orientamenti o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato).

3.2. Obiettivo e contenuto della proposta

Le decisioni in esame redatte dal comitato SA possono incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, nella fattispecie sul regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune nonché sull'allegata nomenclatura combinata (NC). Le decisioni di classificazione, i pareri di classificazione o le modifiche delle note esplicative della nomenclatura del SA sono utilizzati a sostegno della classificazione prevista nei regolamenti di esecuzione della Commissione in materia di classificazione delle merci nella NC, nelle note esplicative della NC e nelle decisioni di classificazione emesse dalle autorità doganali degli Stati membri. Le autorità doganali degli Stati membri sono tenute a revocare le decisioni di classificazione se non sono più compatibili con l'interpretazione della nomenclatura del SA che discende da tali decisioni di classificazione, pareri di classificazione o modifiche delle note esplicative del SA.

⁴ COM(2020) 196.

È pertanto opportuno che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'OMD sia stabilita da una decisione del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE sulla base di una proposta della Commissione.

Tali posizioni sono state stabilite seguendo i criteri generali definiti dalla convenzione SA (le regole generali per l'interpretazione del SA) nonché le caratteristiche e proprietà oggettive delle merci.

La posizione proposta è finalizzata a esprimere la posizione dell'Unione in merito alla classificazione delle merci nella nomenclatura SA. Mira inoltre a esprimere una posizione riguardo ai pareri di classificazione e alle note esplicative del SA elaborati dal comitato SA.

La consultazione degli esperti tecnici degli Stati membri si è svolta in sede di gruppo di esperti doganali dal 2 al 7 settembre 2020. Le conclusioni del gruppo degli esperti doganali sono in linea con le posizioni suggerite riportate nell'allegato del progetto di proposta di decisione del Consiglio.

La posizione proposta dall'UE è inoltre in linea con la politica doganale consolidata e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui le merci devono essere classificate all'importazione in funzione delle loro caratteristiche e proprietà oggettive.

La posizione proposta è necessaria affinché l'UE possa esprimere una posizione nella prossima riunione del comitato SA.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁵.

Pertanto la base giuridica procedurale della proposta di decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'OMD, per quanto riguarda l'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri orientamenti sull'interpretazione del SA nell'ambito della convenzione SA, è l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato del sistema armonizzato e il consiglio dell'OMD sono organi istituiti mediante un accordo, ossia la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

Gli atti che il comitato SA è chiamato a redigere costituiscono atti aventi effetti giuridici. Una volta approvati dal consiglio dell'OMD, gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare: sull'allegato 1 del

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in quanto l'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del codice doganale dell'Unione⁶ dispone che le "autorità doganali revocano le decisioni ITV⁷ [...] se non sono più compatibili con l'interpretazione [...] a seguito di decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottata dal comitato SA;" Inoltre tali decisioni predisposte dal comitato SA (le decisioni di classificazione, i pareri di classificazione o le modifiche delle note esplicative della nomenclatura del SA) sono utilizzate a sostegno della classificazione prevista nei regolamenti di esecuzione della Commissione in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (NC), nelle note esplicative della NC e nelle decisioni di classificazione emesse dalle autorità doganali degli Stati membri. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.3. Base giuridica sostanziale

4.3.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.3.2. Applicazione al caso concreto

Poiché l'obiettivo e il contenuto principali dell'atto previsto riguardano la tariffa doganale comune, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è costituita dall'articolo 31, dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE.

4.4. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 31, dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

6. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Nessuna

⁶ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁷ Informazioni tariffarie vincolanti: decisioni di classificazione comunicate anticipatamente dalle amministrazioni doganali agli operatori economici, per garantire la certezza del diritto alla classificazione e al trattamento tariffario applicabile alle merci soggette a importazione o esportazione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 66^a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 87/369/CEE del Consiglio⁸ l'Unione ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento⁹ (convenzione SA), che ha istituito il comitato del sistema armonizzato (comitato SA).
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione SA, il comitato SA, fra l'altro, redige note esplicative, pareri di classificazione, altri pareri per l'interpretazione del sistema armonizzato e formula raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato.
- (3) Il comitato del sistema armonizzato è chiamato ad adottare pareri di classificazione, decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato nella sua sessione di settembre.
- (4) È importante ricordare che secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione delle merci a fini doganali va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo

⁸ Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

⁹ GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.

della pertinente voce della nomenclatura combinata e delle note di sezione o di capitolo di questa.

- (5) In vista dei pareri di classificazione, delle decisioni di classificazione, delle modifiche alle note esplicative del sistema armonizzato o di altri pareri sull'interpretazione del sistema armonizzato nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato, è opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in quanto, una volta accettati, i pareri di classificazione, talune decisioni di classificazione e le modifiche alle note esplicative del SA saranno pubblicati nella comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e saranno applicabili a tutti gli Stati membri. La posizione sarà espressa in seno al comitato del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In allegato è riportata la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella 66^a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'approvazione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato.

Articolo 2

Modifiche tecniche di lieve entità alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente